



Cluster italiano della Bioeconomia circolare

STATUTO

Gennaio 2023



Cluster italiano della Bioeconomia circolare

STATUTO

Adottato con l'atto costitutivo dell'Associazione il 7 febbraio 2014

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 3 giugno 2015, del 22 giugno 2017, del 27 giugno 2019, del 29 settembre 2020, del 23 gennaio 2023

TITOLO I

DENOMINAZIONE, DURATA E SCOPO

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

- 1.1 È costituita un'Associazione nazionale volontaria denominata “SPRING – Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth”, in forma abbreviata “SPRING”.
- 1.2 L'Associazione è apolitica e apolitica e svolge la propria attività senza fini di lucro.

ARTICOLO 2 – SEDE

- 2.1 L'Associazione ha sede sul territorio italiano ed è fisicamente stabilita nel comune di Milano.
- 2.2 La sede legale dell'Associazione può essere trasferita nel territorio del Comune di Milano con semplice delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 3 – DURATA

- 3.1 L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 – SCOPO

- 4.1 L'Associazione si propone di garantire l'efficace coordinamento delle attività del Cluster Italiano della Bioeconomia Circolare per perseguire gli obiettivi individuati dal Piano di Sviluppo Strategico.
- 4.2 In particolare, è obiettivo primario dell'Associazione la promozione e l'innovazione di prodotto e di processo relativo alle bioraffinerie, alla produzione e all'utilizzo di prodotti biobased, biomateriali, risorse marine e combustibili nuovi o innovativi da

biomasse forestali o agricole dedicate e da sottoprodotti e scarti della loro produzione, nonché da sottoprodotti e scarti della produzione e lavorazione della filiera animale e ittica (come definito del decreto Ministeriale n.1735, del 13-07-2017)¹.

L'Associazione si impegna inoltre all'apertura di nuovi mercati attraverso il sostegno alla standardizzazione, alla regolamentazione e alle attività dimostrative e sperimentali.

- 4.3 L'Associazione potrà, altresì, compiere tutte le attività che risultino necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi compresa la costituzione di nuove imprese, società o enti, con o senza scopo di lucro, o l'assunzione, diretta, di interessenze e partecipazioni in altre imprese, società o enti aventi lo stesso oggetto sociale o oggetto sociale analogo.
- I bilanci di tali società dovranno essere allegati al bilancio dell'Associazione e tutte le partecipazioni dovranno essere indicate in bilancio.

La gestione di tali società può essere delegata anche a persone estranee al Cluster.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 5 – PARTECIPAZIONE

- 5.1 L'Associazione può avere un numero illimitato di soci.
- 5.2 Subordinatamente all'accettazione del Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 6, possono iscriversi come Soci gli enti pubblici o privati, che nella domanda di adesione all'Associazione dichiarino, attraverso un proprio legale rappresentante, di condividere gli scopi dell'Associazione, di conoscere il presente Statuto e di assumerne gli oneri.
- 5.3 Nella domanda di adesione gli aspiranti soci devono indicare le iniziative e i progetti, significativi in relazione agli scopi dell'Associazione, già avviati o da avviarsi nel settore della bioeconomia circolare. Dovranno altresì indicare il Comitato Tematico del quale desiderano fare parte.
- 5.4 Per "Soci" si intendono i Soci Fondatori più i Soci Ordinari di volta in volta esistenti.

¹ <http://www.miur.gov.it/documents/20182/514981/Avviso+n.1735+del+13+07+2017.pdf/a67276e3-d609-4302-bef0-9920d56e8e4e?version=1.0>

- 5.5 Sono “Soci Fondatori” i soggetti che siano intervenuti all’atto costitutivo: Biochemtex, S.p.A., Federchimica, Novamont S.p.A., Versalis S.p.A.
- 5.6 Sono “Soci Ordinari” i soggetti la cui domanda di ammissione è stata accettata dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 6.
- 5.7 In deroga a quanto previsto dal successivo art. 6, sono ammessi in qualità di Soci Ordinari gli enti la cui richiesta di adesione al Cluster Italiano della Bioeconomia Circolare sia stata presentata ai Soci Fondatori in data antecedente alla sottoscrizione del presente atto e la cui richiesta sia stata valutata positivamente dagli stessi Soci Fondatori, fatto salvo l’obbligo di tali enti di dichiarare, attraverso un proprio legale rappresentante, di condividere gli scopi dell’Associazione, di conoscere il presente Statuto e di assumerne gli oneri.

ARTICOLO 6 - DOMANDA DI ADESIONE

- 6.1 Chi intende essere ammesso come Socio Ordinario deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo.
- 6.2 Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo nella prima seduta disponibile, valutata la coerenza delle attività svolte in relazione agli scopi dell’Associazione. Il Consiglio indica di quale Comitato Tematico ciascun Socio fa parte. Il rifiuto di ammissione deve essere motivato e non è soggetto a reclamo o a impugnativa.
- 6.3 La qualità di Socio Ordinario decorre, previa delibera di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, dal versamento della prima quota associativa.

ARTICOLO 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 7.1 Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno il diritto di:
- esprimere il diritto di voto, in particolare, a mero titolo di esempio, per la elezione del Consiglio Direttivo e per l’approvazione del bilancio;
 - partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato Tematico di appartenenza;
 - partecipare agli incontri pubblici ed alle manifestazioni organizzati dall’Associazione;
 - ricevere i verbali delle sedute dell’Assemblea e del Comitato Tematico di appartenenza;
 - essere periodicamente informati sulle attività e iniziative dell’Associazione.
- 7.2 Tutti i Soci sono obbligati a:
- partecipare a tutte le attività di loro competenza e fornire il più ampio quadro di

reciproca collaborazione per il perseguimento dello scopo di cui al precedente art. 4;

- osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione;
- favorire gli interessi dell'Associazione;
- versare la quota annuale a partire dall'esercizio di accettazione della domanda di adesione.

7.3 La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea, salva la facoltà di recesso di cui al successivo art. 8.

ARTICOLO 8 - RINNOVO, RECESSO, ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

8.1 La qualità di Socio si intende tacitamente prorogata per ogni esercizio successivo qualora il Socio non presenti o invii per iscritto al Consiglio Direttivo istanza di recesso entro il 30 giugno di ogni anno, con efficacia al 31 dicembre dell'anno stesso.

8.2 La qualità di Socio si perde oltre che per recesso e, nel caso di enti o associazioni, per scioglimento, anche per esclusione. Può essere escluso il Socio che abbia svolto direttamente e/o indirettamente attività in contrasto od in dissonanza con le finalità dell'Associazione, ovvero che si sia reso responsabile di gravi inadempienze rispetto ai doveri previsti dallo Statuto o alle obbligazioni derivanti da eventuali contratti stipulati tra il Socio e le nuove imprese, società o enti, con o senza scopo di lucro, costituiti dall'Associazione in conformità al precedente articolo 4.3, nonché per attività che abbiano causato danni materiali o di immagine all'Associazione. La necessità di esclusione dovrà essere constatata, attraverso opportuni meccanismi di verifica stabiliti dal Consiglio Direttivo, con espressa e motivata delibera dal Consiglio Direttivo da notificarsi entro 30 (trenta) giorni al Socio escluso. In caso di opposizione, l'interessato potrà richiedere l'applicazione dell'art. 24 attraverso richiesta scritta da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'esclusione.

8.3 La partecipazione all'Associazione non è trasferibile. I Soci recedenti od esclusi, e che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del Socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita.

TITOLO III STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 9.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci (in persona dei rispettivi legali rappresentanti o loro delegati) in regola nel pagamento della quota annuale.
- 9.2 I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci, anche se membri del Consiglio Direttivo, ma in ogni caso nessun Socio può rappresentare per delega più di due altri Soci.
- 9.3 I Soci sono convocati in Assemblea almeno una volta all'anno dal Presidente mediante comunicazione scritta inviata per lettera, telegramma, fax, posta elettronica o qualunque altro mezzo che garantisca l'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza per la prima e seconda convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno.
- 9.4 In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di tre giorni lavorativi e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.
- 9.5 L'Assemblea deve pure essere convocata con le medesime modalità quando ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei Soci, oppure quattro membri del Consiglio Direttivo, oppure due membri del Collegio dei Revisori se nominato.
- 9.6 Le votazioni dell'Assemblea avvengono a scrutinio palese. Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti dei Soci.
- 9.7 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 9.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua mancanza l'Assemblea nomina il Presidente scegliendolo fra i legali rappresentanti dei Soci presenti.
- 9.9 Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, incaricato di redigere il verbale d'Assemblea. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.
- 9.10 L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
 - a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
 - b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
 - c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Assemblea Ordinaria

9.11 L'Assemblea ordinaria:

- adotta il programma di attività su proposta del Consiglio Direttivo, fermo restando che la preparazione ed esecuzione dei singoli progetti di Ricerca e Sviluppo attivati dal Cluster Italiano della Bioeconomia Circolare sono di competenza dei singoli Soci che vi partecipano;
- approva la relazione annuale ed il bilancio preventivo e consuntivo;
- elegge il Revisore o i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori ed il loro Presidente;
- elegge il Comitato dei Proviviri;
- su proposta del Consiglio Direttivo, delibera sull'entità della quota di associazione che i Soci sono tenuti a corrispondere annualmente per le attività ed il funzionamento dell'Associazione e sull'eventuale modifica della stessa, a partire dalla quota richiesta per l'esercizio di accettazione della domanda di adesione;
- delibera su ogni altro argomento che il presente Statuto o la legge riservino alla sua competenza, nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle.

9.12 L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in regola con il pagamento della quota associativa; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quinto dei Soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti in regola con il pagamento della quota associativa.

Assemblea Straordinaria

9.13 Le modalità di convocazione dell'Assemblea straordinaria sono le medesime di quelle previste per l'ordinaria. Nel caso in cui all'ordine del giorno vi sia la proposta di modifica dello Statuto, devono essere richiamati espressamente gli articoli da modificare e devono essere indicati i nuovi testi proposti.

9.14 L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione, determinandone le modalità, nomina i liquidatori e ne fissa i poteri.

9.15 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci ed in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo dei Soci.

ARTICOLO 10 - COMITATI TEMATICI

10.1 Tutti i Soci fanno parte di diritto di un Comitato Tematico, in funzione della loro natura e in conformità con quanto stabilito dal presente Statuto. I Comitati

Tematici sono organi meramente consultivi e sono:

- Comitato per l'Innovazione Industriale (Industrial Innovation Committee);
- Comitato per la Disseminazione e lo Sviluppo Territoriale (Dissemination and Territorial Development Committee);
- Comitato per gli Organismi di Ricerca pubblici e privati (Research Committee).

- 10.2 Il Comitato per l'Innovazione Industriale riunisce tutti i Soci di natura imprenditoriale con attività nel campo della bioeconomia sostenibile e circolare (imprese che operino su processi o prodotti afferibili a tale settore secondo la definizione di bioeconomia ed economia circolare adottata dalla EC e dalla Strategia nazionale sulla Bioeconomia). Ha la funzione di elaborare strategie di ricerca, sviluppo e innovazione industriale.
- 10.3 Il Comitato per la Disseminazione e lo Sviluppo Territoriale è incaricato della verifica dei fabbisogni di innovazione sui territori e della disseminazione dei risultati ottenuti dal Cluster Italiano della Bioeconomia Circolare sul territorio e/o, in caso di Associazioni o Consorzi, tra i propri Soci, e/o assicura la sinergia e la coerenza tra le politiche territoriali e le attività del Cluster Italiano della Bioeconomia Circolare. Riunisce tutti i Soci appartenenti a categorie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Associazioni di categoria, Associazioni territoriali, Fondazioni, Consorzi, Poli di innovazione, Parchi scientifici e tecnologici, Società di consulenza, Società di comunicazione ed editoriali, Agenzie di Sviluppo di Regioni ed Enti Locali, etc.
- 10.4 Il Comitato per gli organismi di Ricerca pubblici e privati riunisce Università e centri di ricerca ricadenti nella definizione di "Organismi di Ricerca" di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01. Ha la funzione di elaborare strategie per la ricerca pubblica.
- 10.5 Ciascun Comitato Tematico si riunisce almeno una volta l'anno, è validamente costituito con la presenza di almeno un quinto dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni dei Comitati avvengono a scrutinio palese.
- 10.6 Ciascun Comitato Tematico nomina il proprio rappresentante o i propri rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito dall'art. 11.
- 10.7 Il Cluster SPRING può partecipare a Tavoli di lavoro costituiti con Regioni e Province Autonome, al fine di agevolare un collegamento multidisciplinare, con focus sui territori, tra diversi settori - dall'agricoltura, alla ricerca, all'industria, alle istituzioni - al fine di definire posizioni condivise e coordinate e possibili linee di intervento in materia di innovazione tecnologica, collaborazione interregionale, politiche e strategie di sviluppo.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO (STEERING BOARD)

11.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 20 (venti) Consiglieri, tra cui il Presidente.

11.2 La composizione del Consiglio Direttivo è la seguente:

- 10(dieci) Consiglieri eletti dal Comitato per l'Innovazione Industriale;
- 5 (cinque) Consiglieri eletti dal Comitato per la Disseminazione e lo Sviluppo territoriale;
- 5 (cinque) Consiglieri eletti dal Comitato per gli organismi di Ricerca;

Ogni Socio può essere presente in Consiglio Direttivo con un solo rappresentante.

Nel caso vengano a mancare durante il mandato di carica, uno o più componenti eletti dai rispettivi Comitati Tematici, il Consiglio Direttivo si integra mediante cooptazione mantenendo la rappresentanza per ciascun Comitato; i componenti così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

11.2.1 Nei casi in cui siano costituiti i tavoli di lavoro di cui al punto 10.7, il Presidente e il Coordinatore del Tavolo, ove nominati, possono essere invitati al Consiglio Direttivo e al Comitato Tecnico Scientifico del Cluster SPRING.

11.3 I Consiglieri rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

11.4 I Consiglieri sono eletti in occasione di Assemblea Ordinaria del Cluster, dove ciascun Comitato Tematico nomina i propri Consiglieri secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 10.6. e 11.2. sulla base delle candidature ricevute dai rispettivi Soci afferenti.

11.5 Il Presidente è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui al successivo art. 12.

11.6 Nel caso un Comitato Tematico non si formi, in deroga all'art. 11.1 il numero dei consiglieri risulta ridotto di conseguenza.

11.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce mediante convocazione scritta da parte del Presidente, attraverso mezzi che ne attestino la ricezione da parte del destinatario, inviata almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione, almeno 2 (due) volte l'anno e comunque tutte le volte che lo ritiene opportuno il Presidente o su richiesta del 50 (cinquanta) per cento più uno dei membri del Consiglio Direttivo stesso. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, secondo le sopra riportate modalità.

11.8 Il Consiglio Direttivo può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati

mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei Soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle riunioni tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione, ove predisposti, i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

11.9 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre in prima convocazione la presenza del 50 (cinquanta) per cento più uno dei membri del Consiglio Direttivo stesso ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, indipendentemente dal numero degli intervenuti.

11.10 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal più anziano di età dei presenti.

11.11 Il Presidente del Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario, incaricato di redigere il verbale della riunione. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

11.12 Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo strategico dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, tra i suoi compiti:

- elabora il programma di attività dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea al fine del perseguimento degli scopi statutari, fermo restando che la preparazione ed esecuzione dei singoli progetti di Ricerca e Sviluppo attivati nell'ambito del Cluster Italiano della Bioeconomia Circolare sono di competenza dei singoli Soci che vi partecipano;
- previa consultazione degli Associati, individua le linee strategiche di sviluppo della ricerca e le aree di aggregazione progettuale, sia per iniziative proprie che per interagire con le istituzioni, fermo restando che la preparazione ed esecuzione dei singoli progetti di Ricerca e Sviluppo attivati dal Cluster Italiano della Bioeconomia Circolare sono di competenza dei singoli Soci che vi partecipano;
- valuta le domande di adesione e delibera sull'ammissione di nuovi Soci;
- verifica periodicamente il rispetto degli impegni sottoscritti dai Soci e provvede all'emissione di eventuali delibere di richiamo o espulsione;
- stabilisce ed approva gli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- determina e sottopone all'Assemblea l'entità del contributo di gestione che i Soci sono tenuti a corrispondere annualmente, per le attività ed il funzionamento

- dell'Associazione, in relazione ai fabbisogni previsionali dell'Associazione stessa;
- conferisce mandato al Presidente per l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo stesso, definendone limiti e durata;
- predispone il progetto di bilancio consuntivo e la relazione annuale;
- predispone il bilancio preventivo;
- adotta le decisioni inerenti alla costituzione di enti e società, nonché quelle che gli atti costitutivi e/o gli Statuti delle società o degli enti costituiti dall'Associazione in conformità al precedente art. 4.3 riservino all'Associazione medesima;
- elegge, su proposta del Presidente, nuovi componenti elettivi in Consiglio Direttivo in sostituzione di quelli mancanti o decaduti, purché la maggioranza del consiglio direttivo rimanga costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, verrà convocata l'assemblea che nominerà i sostituti, che rimarranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri in carica al momento della loro nomina.
- esercita ogni altro compito ad esso attribuito dal presente Statuto ed in genere promuove ed attua quanto sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

11.13 Il Consiglio Direttivo può nominare Segretari e/o Direttori Generali, procuratori speciali, direttori tecnici ed amministrativi determinandone i poteri e le attribuzioni. Restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

11.14 Il Consiglio Direttivo può nominare il Tesoriere dell'Associazione tra i suoi membri, che resta in carica 3 (tre) anni ed è rinnovabile anche più volte. Il Tesoriere è responsabile della corretta tenuta dei libri contabili dell'Associazione. Il Tesoriere può delegare i propri compiti al Segretario e/o Direttore Generale, se nominati, rimanendo comunque responsabile della supervisione di tutti gli affari finanziari dell'Associazione.

11.15 Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Tecnico Scientifico, che è rappresentato da referenti dei Comitati Tematici, scelti sulla base delle autocandidature inviate dai Soci, fino a un numero massimo di 12 membri, assicurando pariteticità dei Comitati rappresentati.

Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato su richiesta del Consiglio Direttivo o su proposta di 4 (quattro) membri dello stesso Comitato.

I componenti rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo verificherà la possibilità di sostituire il membro dimissionario sulla base delle autocandidature che proveranno dal Comitato Tematico di cui era espressione il dimissionario.

11.15 b. Il Comitato Tecnico Scientifico è un organismo del Cluster con funzioni consultive e propositive non vincolanti.

11.16 Il Past President può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

11.17 Il Consiglio Direttivo può avvalersi delle risorse, strutture, etc. degli Associati per lo svolgimento delle attività.

ARTICOLO 12 – PRESIDENTE

12.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, e adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto. In assenza di un Segretario, Direttore Generale o altra figura analoga nominata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 11.13, il Presidente è investito, salvo quanto previsto nell'atto costitutivo, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria, ferma restando la limitazione di cui all'art. 12.4 sotto.

12.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione all'esterno, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e assume le eventuali determinazioni urgenti che si rendessero necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione, fatta salva la ratifica del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea.

12.3 Il Presidente resta in carica tre anni ed è nominato a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e all'occorrenza revocato con le stesse modalità. In caso di revoca o dimissioni del Presidente in carica è nominato un nuovo Presidente.

12.4 In piena conformità a quanto previsto dal precedente punto 12.1, il Presidente agisce esclusivamente su mandato generale o speciale del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea ed è responsabile di fronte a tali organi.

12.5 In caso di suo impedimento, il Presidente può delegare in sua vece un membro del Consiglio Direttivo per l'espletamento di eventuali adempimenti formali.

12.6 Il legale rappresentante del soggetto che ha ricevuto mandato per la presentazione del Piano di Sviluppo Strategico al MIUR è individuato come primo Presidente dell'Associazione.

ARTICOLO 13 – DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale, che non fa parte del Consiglio Direttivo, ha i seguenti compiti:

- Partecipa a tutte le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- Ha il compito di dirigere la struttura associativa e di assicurarne il regolare funzionamento;

- Assicura la supervisione e il coordinamento della corretta esecuzione delle decisioni deliberate in tali organi collegiali, in merito a tutti gli ambiti di azione del Cluster (es. gestione attività associativa e servizi per i soci; attività di comunicazione e disseminazione; rapporti con Regioni, istituzioni nazionali; attività di internazionalizzazione; iniziative di formazione);
- Controlla i costi e il rispetto del Budget;
- Ha la Responsabilità ESG (safety e security e aspetti etici);
- Ha la responsabilità dello Sviluppo associativo e del networking internazionale;
- Partecipa e coordina l'organizzazione di eventi/tavoli di lavoro;

ARTICOLO 14 – SEGRETARIO GENERALE

Il Presidente del Cluster ha facoltà di proporre al consiglio direttivo la nomina di un Segretario generale che:

- Volge compiti e rappresentanza in vece del Presidente;
- Partecipa a tutte le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- Partecipa ai tavoli di coordinamento convocati dalle istituzioni regionali, nazionali, ed europei
- Può partecipare a convegni ed eventi per la promozione del settore della Bioeconomia in rappresentanza del Cluster;

ARTICOLO 15 – REVISORI

- 15.1 L'Assemblea elegge un Revisore o un Collegio dei Revisori. I Revisori possono anche essere scelti fra persone fisiche non appartenenti alle compagini dei Soci; almeno uno dei revisori deve essere iscritto all'Albo.
- 15.2 Il Collegio dei Revisori, se eletto, è composto di 3 (tre) membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e 2 (due) supplenti.
- 15.3 La carica di Revisore è inconciliabile con quella di membro del Consiglio Direttivo, ha la durata di 2 (due) esercizi ed è rinnovabile anche più volte.
- 15.4 Il Revisore o il Collegio dei Revisori esamina la contabilità dell'Associazione e redige una relazione annuale da presentare all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio.

**TITOLO
IV
MEZZI FINANZIARI ED ESERCIZIO**

SOCIALE ARTICOLO 16 - MEZZI FINANZIARI

- 16.1 Il Fondo Comune per il funzionamento dell'Associazione è costituito:
- da una quota associativa versata una tantum dai Soci Fondatori per l'esercizio 2014
 - dalle quote associative versate annualmente dai Soci a partire dall'esercizio 2015;
 - da eventuali contributi straordinari richiesti dai Comitati Tematici come da art. 17 del presente Statuto;
 - da donazioni, contributi, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi associativi; da eventuali progetti finanziati a cui l'Associazione in quanto tale partecipa.

ARTICOLO 17 - FONDO COMUNE

- 17.1 Le somme in denaro corrisposte ai sensi dell'articolo precedente confluiscono in apposito conto corrente bancario, denominato Fondo Comune.
- 17.2 La gestione del Fondo Comune è affidata ad un tesoriere designato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

- 18.1 La quota associativa annuale deve essere versata obbligatoriamente dai Soci entro quattro mesi dall'inizio di ogni esercizio.
- 18.2 Per l'esercizio 2014 i Soci Fondatori verseranno una quota associativa una tantum per dare avvio ai lavori del Cluster e realizzare le attività previste per il medesimo esercizio;
- 18.3 I Soci che, a partire dal 2015, recedano dall'Associazione saranno tenuti a pagare la quota associativa annuale di gestione per l'intero esercizio in cui hanno esercitato il recesso, secondo quanto previsto dall'art. 8.1
- 18.4 I Soci che, entrino a far parte dell'Associazione dopo la metà dell'inizio dell'esercizio dovranno versare la quota annuale associativa di gestione per un importo dimezzato rispetto al suo importo iniziale.

ARTICOLO 19 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

19.1 I Comitati Tematici, ad esclusione del Comitato per gli organismi di Ricerca e Comitato per lo Sviluppo Territoriale, possono richiedere ai propri appartenenti il versamento di contributi straordinari per il finanziamento di attività specifiche. Tali contributi straordinari devono essere approvati dai Soci in assemblea ordinaria.

ARTICOLO 20 - ESERCIZIO SOCIALE

20.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

20.2 Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio nonché la relazione annuale, che verranno depositati presso la sede dell'Associazione. Entro trenta giorni dalla data del deposito, ma non prima di quindici giorni da essa, i bilanci devono essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

ARTICOLO 21 – AVANZI DI GESTIONE

21.1 È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

21.2 Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 22 – RISERVATEZZA

22.1 Tutta la documentazione e le informazioni fornite da un Socio ad un altro per il perseguimento degli scopi dell'Associazione dovranno essere considerate di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i

quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

ARTICOLO 23 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

- 23.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci.
- 23.2 L'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori in caso di scioglimento dell'Associazione.
- 23.3 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea con fine analogo a quello dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 24 - MODIFICHE DELLO STATUTO

- 24.1 Il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ARTICOLO 25 – CONTROVERSIE

- 25.1 Per la risoluzione delle controversie di qualsiasi natura insorte nell'ambito dell'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente, può essere nominato un Comitato dei Probiviri.
- 25.2 Il Comitato dei Probiviri è costituito da 3 Soci non aventi altre cariche sociali eletti dall'Assemblea ordinaria. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
- 25.3 Il Comitato dei Probiviri delibera a maggioranza assoluta entro 60 giorni dalla richiesta e comunica le proprie deliberazioni al Presidente e all'Assemblea.
- 25.4 Il Comitato dei Probiviri conserva nel proprio registro le richieste di parere ricevute, i nomi delle persone sentite e le delibere emesse. La valutazione espressa dal Comitato dei Probiviri riguarda la conformità o non conformità allo Statuto e al Regolamento dei fatti sottoposti. Il Comitato dei Probiviri non ha potere autonomo di iniziativa.
- 25.5 Il Foro di Milano sarà competente in via esclusiva per le controversie che non dovessero essere composte dal Comitato dei Probiviri.